



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 858 del 2008, proposto da:
Sistemi Idrici Integrati Scarl, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con domicilio eletto presso quest'ultimo avvocato in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

Abbanoa S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

per l'accertamento

del diritto alla revisione prezzi in ordine ai contratti d'appalto tra Abbanoa s.p.a. (prima ESAF, poi ESAF s.p.a) e la ricorrente, relativi al servizio di sorveglianza, conduzione, manutenzione e controllo impianti di potabilizzazione e depurazione delle zone operative: Gallura; La Nurra – Bidighinzu A, Logudoro – Gallura –

Gococeano; Olbia; Iglesiente Campidano – Trexenta; Sud occidentale; Montiferru – Barigadu; Sarcidano A; Sarcidano B; Meilogu A e Ogliastra Nord sottoscritti in data 30.04.2005;

e per la condanna

di Abbanoa s.p.a. al pagamento di quanto corrispondentemente dovuto previo eventuale annullamento e/o declaratoria di nullità della delibera in data 5 ottobre 2006 del Consiglio di Amministrazione di Abbanoa s.p.a. conosciuta in data 25.09.2008, nella parte in cui ha stabilito di adeguare i corrispettivi contrattuali in capo alle altre imprese aggiudicatarie e non in capo alla ricorrente; di ogni altro atto che degli stessi sia presupposto, prodromico o comunque connesso, in ispecie, ove occorra, della nota prot. EO VL/59597/A.L.S. /2008 che ha riconosciuto alla ricorrente “gli adeguamenti contrattuali usando il parametro della variazione stimata sui consumi delle famiglie di impiegati ed operai”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Abbanoa Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde la ricorrente che nell'anno 2005 si è aggiudicata il servizio sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti di potabilizzazione e depurazione delle zone operative Gallura; La Nurra – Bidighinzu A, Logudoro – Gallura – Gococeano; Olbia; Iglesiente Campidano – Trexenta; Sud occidentale; Montiferru – Barigadu; Sarcidano A; Sarcidano B; Meilogu A e Ogliastra Nord. In data 30.04.2005, sottoscriveva con l'allora ESAF i relativi contratti.

I contratti, sebbene annuali, sono stati prorogati dalla stazione appaltante sino alla data della proposizione del presente ricorso.

La ricorrente, a seguito di accesso agli atti prendeva conoscenza della delibera del c.d.a. in data 5.10.2006 che stabiliva l'adeguamento dei corrispettivi contrattuali in capo alle imprese aggiudicatrici degli altri lotti, nella misura pari al 4,00 % ma non a favore della stessa ricorrente.

In data 25.08.2008 Abbanoa s.p.a. riconosceva l'adeguamento prezzi alla ricorrente usando il parametro della variazione stimata sui consumi delle famiglie di impiegati e operai.

S.I.I. S.C.A.R.L. provvedeva quindi a diffidare Abbanoa affinché procedesse a versare quantomeno nella misura del 4% con decorrenza 1.05.2006 sino al 30.09.2008 il corrispettivo revisionale dovuto a motivo delle proroghe dei singoli contratti.

Alla diffida, Abbanoa non dava riscontro.

Insorgeva quindi la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione e falsa applicazione art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti legittimanti il diniego della revisione prezzi, eccesso di potere per disparità di trattamento;

violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del diritto di sistemi idrici integrati S.C.A.R.L. alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163 del 2006 nella misura del 4 % annuo con decorrenza 1.05.2006 e condanna di Abbanoa al pagamento di quanto dovuto previo annullamento della delibera del c.d.a. del 5.10.2006 e della nota prot. EOVL59597ALS2008.

Si costituiva Abbanoa s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 24.10.2009 la ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 4.11.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le argomentazioni della ricorrente sono così sintetizzabili:

Abbanoa avrebbe esteso a tutte le imprese che gestiscono gli impianti di depurazione e potabilizzazione la revisione dei prezzi dei contratti in essere; ciò non sarebbe avvenuto per la ricorrente alla quale sarebbe stato liquidato sulla base di una percentuale inferiore,

una somma non pari a quella dovuta. Questa somma non è stata calcolata sull'aliquota del 4% come, sempre a dire della ricorrente, avrebbe dovuto fare l'Amministrazione, ma usando il parametro della variazione stimata sui consumi delle famiglie di impiegati e operai; Abbanoa quindi, avrebbe errato nel trattare in modo differente imprese che avrebbero dovuto essere trattate in modo identico;

Abbanoa avrebbe dovuto comunicare il preavviso di rigetto e invece non ha neppure risposto alla diffida.

Queste le motivazioni per cui il ricorso va respinto.

La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che è giusto ancorare l'adeguamento del prezzo d'appalto all'incremento del costo della vita e non è quindi irragionevole la scelta dell'Amministrazione di legare l'aggiornamento del prezzo agli indici F.O.I. che, redatti annualmente dall'Istat, rilevano l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4065).

La revisione va effettuata sulla base della variazione dei prezzi stimati sui consumi delle famiglie di operai ed impiegati (cd. indice F.O.I.) allorché è impossibile utilizzare gli elenchi dei prezzi di mercato "dei principali beni e servizi acquisiti dalle p.a." elaborati dall'Istat (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 aprile 2009, n. 3571).

Nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, risulta che:

la revisione prezzi è stata riconosciuta alla ricorrente (il punto non è

contestato);

la revisione è stata calcolata sulla base dell'indice F.O.I.

Posto che il calcolo della revisione prezzi sulla base dell'indice FOI, come già sopra esposto è da considerarsi legittima, non può essere preso a parametro della asserita illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione, il fatto che per altre imprese il calcolo applicato è stato differente. Ciò in quanto non può essere eccepita una disparità di trattamento tra situazioni per cui non esiste alcuna prova vi sia un rapporto di identità. Né può essere preteso che l'adozione di atti (anche in ipotesi illegittimi, ma che non sono sindacabili da questo Giudice) adottati con riferimento ad altri soggetti e ad altre situazioni possa essere estesa all'odierna ricorrente in mancanza di ulteriori elementi, allo stato non esistenti.

Priva di pregio è poi la contestazione circa il mancato invio del preavviso di rigetto posto che la stessa ricorrente afferma che Abbanoa non ha neppure risposto alla sua diffida e il riconoscimento dell'adeguamento è stato effettuato secondo un parametro legittimo.

Questa sezione ha già avuto modo di esprimersi sulla questione affermando che l'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, sul preavviso di provvedimento di diniego dell'istanza del privato, non è applicabile al procedimento per la revisione dei prezzi dal momento che la pretesa ad ottenere la revisione dei prezzi si configura come un diritto soggettivo e, pertanto, l'eventuale accertamento di una violazione procedimentale non può incidere sul riconoscimento o meno di tale

diritto (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 11 dicembre 2008 , n. 2163).

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

La natura della controversia e la particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO